



# COMUNE DI ITTIRI

## Provincia di Sassari

### ORDINANZA N. 73/2020

**OGGETTO:** MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI ASSEMBRAMENTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE;

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che nei giorni 1 e 2 Novembre 2020 e nelle giornate precedenti, in occasione della Festa dei Santi e la Commemorazione dei defunti, si prevede un consistente afflusso di persone al cimitero comunale;

**VISTO** il DPCM 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla GU n.265 del 25-10-2020;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020 recante "*Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**TENUTO CONTO** del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**ESAMINATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

---

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

**ATTESA** l'opportunità di emanare una ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 causata da eccessive presenze e assembramenti di persone nei luoghi pubblici;

**STANTE** il rischio di possibili assembramenti e l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, e la necessità di contenere il prevedibile consistente afflusso di persone nel cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti;

**RILEVATO** che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio comunale;

**RITENUTO** di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere ad un provvedimento contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**RILEVATO** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone sia al chiuso che all'aperto;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

## **ORDINA**

Dal 30 Ottobre 2020 al 2 Novembre 2020, allo scopo di prevenire il rischio di assembramenti da parte di coloro che affluiranno al cimitero cittadino durante le festività correlate alla commemorazione dei defunti, si dispone il contingentamento degli accessi all'interno dell'area cimiteriale;

La Polizia Locale e le altre forze di polizia, qualora dovessero crearsi criticità per una presenza di persone numericamente incompatibile con la prescrizione che impone il divieto di assembramento e l'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro, disporrà la chiusura delle vie di accesso al cimitero, sia pedonali che veicolari;

Tutti coloro che accederanno al cimitero dovranno indossare obbligatoriamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone affette da disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina);

La Polizia Locale, all'occorrenza, concorderà e disporrà il supporto della Protezione Civile e della Compagnia Barracelli e coordinerà le attività da questi svolte secondo le indicazioni del presente provvedimento.

I titolari dei chioschi che commercializzano piante e fiori nelle adiacenze del cimitero dovranno assicurare, costantemente, il distanziamento di almeno un metro tra i clienti che attendono in fila

---

davanti alle attività e il divieto di assembramento tra gli stessi; I gestori rispondono solidalmente con i trasgressori per il mancato rispetto delle suddette prescrizioni;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74.

La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune e ne è data pubblicità attraverso il sito internet del Comune.

### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dr. Pier Stefano Pisoni

Ittiri, 30 ottobre 2020



Il Sindaco  
Antonio Sau

